

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 19

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI


NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

VERDINI


NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE
n. 1113/10 RGNR - n. 370/2011 RG GIP

PERVENUTA DAL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
PRESSO IL TRIBUNALE DELL'AQUILA

il 5 luglio 2011



TRIBUNALE GUP L'AQUILA



ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA

Oggetto: richiesta autorizzazione a procedere proc. Pen. nr. 370/2011 c/ VERDINI Denis + 1.

Così come disposto dal GUP, dottor Giuseppe ROMANO GARGARELLA, si invia richiesta di autorizzazione alla utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni:

-26/5/2009 ore 10,24 progr. 31910 in entrata 335...716 Fusi;

-17/6/2009 ore 10,38 progr. 33493 in entrata 335...716 Fusi;

-17/6/2009 ore 10,41 progr. 33494 (si fa presente che per mero errore materiale il GUP indicava nel provvedimento 33493 anziché 33494) in uscita 335...716 Fusi utenza chiamata n°335... 603 in uso a VERDINI Denis.

Si allegano alla presente :

richiesta a firma del GUP dr. Giuseppe ROMANO GARGARELLA;

istanza del PM al GUP datata 15/2/2011;

richiesta di rinvio a giudizio;

decreto fissazione udienza;

avviso di fissazione;

verbale udienza;

copia integrale dei verbali, delle registrazioni, dei tabulati e supporto CD.

L'Aquila 01/7/2011



IL CANCELLIERE ES
(Dr. Maria Vittoria...)

n. 1113/10 R.G.N.R./P.D.

n. 370/11 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI L'AQUILA

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA UDIENZA PRELIMINARE

Alla Camera
dei Deputati

Il giudice,
in relazione al procedimento penale a carico di Denis Verdini, nato a Fivizzano l'8.5.1951, e Fusi Riccardo, nato a Prato il 5.1.1959,
vista la richiesta depositata in data 16 febbraio 2011 dalla Procura della Repubblica di L'Aquila con la quale si chiede che il giudice della udienza preliminare voglia richiedere alla Camera dei Deputati la autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza telefonica in uso all'indagato Fusi Riccardo, in cui vi sono conversazioni tra lo stesso e l'on. Denis Verdini, deputato al Parlamento della Repubblica Italiana;
rilevato che si procede nei confronti degli stessi per i seguenti reati:

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 56, 110, 323 cpv c.p. perché in concorso tra loro,

1. Verdini Denis quale membro della Camera dei Deputati, abusando delle sue funzioni e profittando dei conseguenti rapporti ad alto livello con personaggi delle istituzioni, pur avendo cointeressenze con l'imprenditore Fusi Riccardo nella Porta Elisa s.r.l. e nella Immobiliare Ferrucci srl ed un credito nei suoi confronti attraverso il Credito Cooperativo Fiorentino di cui era presidente per 26,6 milioni di euro, in violazione delle norme di legge sulla trasparenza nell'affidamento degli appalti nella fase emergenziale dopo il terremoto in Abruzzo – D.L.vo 163/06 come derogato dalle o.p.c.m. n. 3753/06 e successive – poneva intenzionalmente in essere atti idonei in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio

patrimoniale a sé e al costruttore Fusi Riccardo, presidente e socio della BTP spa (Baldassini, Tognozzi e Pontello), omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e favorendolo nelle attività a L'Aquila del Consorzio Federico II (formato dalla BTP spa, dalla Ettore e Carlo Barattelli srl, dalla Marinelli ed Equizi srl e dalla Vittorini Emidio srl) per l'aggiudicazione degli appalti. In particolare:

- a) accompagnandolo a palazzo Chigi dal Sottosegretario Gianni Letta *"per raccomandargli la possibilità di lavorare"* (interrogatorio di Denis Verdini al P.M. di Firenze del 15.2.2010);
- b) acquisendo l'interessamento del Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi per ogni difficoltà e in previsione della fase successiva a quella dell'emergenza, che sarebbe stata gestita dalla Regione, mettendo personalmente quest'ultimo in contatto con Fusi Riccardo;
- c) interessandosi a che il carteggio relativo al Consorzio fosse trasmesso, attraverso il Sottosegretario Gianni Letta, al Capo Dipartimento della Protezione Civile Bertolaso Guido;

2. Fusi Riccardo nella qualità di cui sopra si accordava con Denis Verdini con incontri a Firenze, a Roma e a L'Aquila e con ripetute telefonate di sollecito affinché favorisse l'attività del Consorzio in Abruzzo;

con un possibile vantaggio patrimoniale di rilevante entità, non riuscendo nel loro intento perché le loro iniziative non avevano seguito:

L'Aquila dall'aprile 2009 al novembre 2009.

Rilevato che la utilizzazione di tali intercettazioni si rivela necessaria ai fini della ricostruzione dei rapporti intercorsi tra il Fusi e l'on. Verdini, in relazione appunto ai fatti descritti al capo di imputazione;

richiamate le argomentazioni esposte nella istanza del pm, da allegarsi alla presente richiesta;

si rileva inoltre:

in ordine al profilo sollevato dalla difesa, relativo alla impossibilità di utilizzazione delle intercettazioni nel procedimento penale in oggetto, in cui si procede per il reato di cui agli artt. 323 e 56 c.p., rileva in primo luogo come, contrariamente a quanto affermato dal PM, la questione debba essere



subito affrontata, non potendo essere posticipata al preventivo vaglio della possibilità di utilizzazione per intervenuta autorizzazione della Camera di appartenenza; difatti, sarebbe inutile chiedere tale autorizzazione in relazione a conversazioni per le quali il disposto di cui all'art. 270 c.p.p. impedisca la utilizzabilità;

rilevato però che una corretta interpretazione di tale norma, e del concetto di "altro procedimento" induce a ritenere che nel caso in questione si sia fuori dell'ambito di applicabilità dell'art. 270 co I c.p.p., in quanto le intercettazioni sono state ritualmente disposte in un procedimento per, tra l'altro, il reato di cui all'art 416 c.p., a Firenze, per cui poi vi è stato uno stralcio in L'Aquila;

ritenuto che " in materia di prove, il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art.270 comma I è vietata la utilizzazione dei risultati di intercettazione o comunicazione non si estende fino ad escludere la

possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in provvedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto". Per cui: "la diversità del procedimento deve assumere rilievo di carattere sostanziale, e non può essere ricollegata a dati meramente e formali" (cfr sul punto Cass. Sez. I 9 maggio 2006- 25 agosto 2006,n. 29421);

ritenuto quindi sul punto che non può di conseguenza parlarsi di "altro procedimento" ai sensi dell'art. 270 I co c.p.p., per cui non può invocarsi la limitazione ivi prevista;

rilevato inoltre che sussistono le condizioni per chiedere tale utilizzabilità, poichè tali intercettazioni in base a quanto risulta dagli atti presentano il carattere della "occasionalità", in quanto già dagli atti del fascicolo processuale emerge che la attività di intercettazione era diretta a captare esclusivamente conversazioni degli altri indagati, e non invece preordinata ab initio a prendere anche conoscenza delle conversazioni di un appartenente alla Camera dei Deputati;

difatti, la utenza in questione in relazione alla quale era stata disposta la intercettazione riguardava un imprenditore non legato da particolari vincoli con l'onorevole Verdini, e non un suo collaboratore o comunque soggetto che apparisse in stretto e continuo contatto telefonico con lo stesso, per cui quindi dovesse ritenersi che la captazione di telefonate su tale utenza portasse necessariamente alla acquisizione di conversazioni dell'onorevole Verdini;

visti gli artt. 4 e 6 della legge n.140 del 20.6.2003;



CHIEDE

la autorizzazione alla utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni indicate nella richiesta del P.M., ed in particolare:

26.5.2009, ore 10.24 progr. 31910 in entrata 335...716 Fusi;

17.6.2009 ore 10.38 progr. Nr. 33493 in entrata 335...716 Fusi;

17.6.2009 ore 10.41 progr. Nr. 33493 in uscita 335...716 Fusi- utenza chiamata nr. 335 ... 603 in uso a Verdini Denis;

dispone che alla presente richiesta vengano allegati copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

Si allega inoltre copia della richiesta del PM.

L'Aquila, 12.4.2011



Il G.U.P.

(Dott. Giuseppe Romano Gargarella)

Definito dal GUP
UD. 12.4.2011



IL CANCELLIERE, B3
(D.ssa Vilma De Santis)